



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1560/2020

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON P.D. N. 4539 DEL 09.10.2013 E SS.MM.II. PER L'INSEDIAMENTO SITO IN VIA DELLE FABBRICHE, 2B, GENOVA. GESTORE: S. ERASMO ZINKAL S.R.L., RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES, TITOLO III-BIS, PARTE SECONDA DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II..REGISTRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 4.575,00.

In data 26/08/2020 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il bilancio di previsione triennale 2020/2022, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 1/2020 in data 15 gennaio 2020;

Visti:

la direttiva 2010/75/UE del Parlamento e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss mm.ii.;

il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);

il D.Lgs 159/2011: "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione".

il Decreto Legge 17.03.2020, n. 18 (Disposizioni a seguito dell'emergenza CoVid-19) e in particolare l'art. 103, comma 1, che prevede che ai fini del computo dei termini dei procedimenti amministrativi non deve essere considerato il periodo compreso tra il 22.02.2020 e il 15.04.2020 e il D.L. 08.04.2020, n. 23, art. 37, che ha prorogato il termine del 15.04.2020 al 15.05.2020;

la Legge Regionale 21.06.1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";

la Legge Regionale 06.06.2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali"

il piano di tutela delle acque vigente (riferito al periodo 2016+2021), approvato dalla Regione Liguria con Deliberazione n.11 del 29 marzo 2016, ai sensi degli articoli 117 e 121 della parte III del D.Lgs. n.152/2006;

la D.G.R. n. 953 del 15 novembre 2019, "D.M. 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità anche contabili e le tariffe da applicare ai procedimenti AIA. Sostituzione della D.G.R. 893 del 31.10.2018";

la decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 della Commissione UE del 13 giugno 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per le industrie dei metalli non ferrosi, pubblicata il 30 giugno 2016 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

il documento (BREF) "Best Available Techniques (BAT) - Reference Document for the Non-Ferrous Metals Industries" emanato dal European IPPC Bureau nel 2017;

il documento (BREF) "Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry" emanato dal European IPPC Bureau nel 2005;

Visti inoltre:

il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

l'atto dirigenziale n. 1333 del 11.06.2019 ad oggetto "Definizione del calendario dei termini di presentazione delle istanze di riesame con valenza di rinnovo delle autorizzazioni integrate ambientali, ai sensi dell'art. 29-octies del Titolo III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per le installazioni ricadenti sul territorio della Città Metropolitana di Genova che svolgono attività principale interessata da talune specifiche decisioni di esecuzione della Commissione Europea."

Premesso che:

con D.D. n. 4539 del 13.10.2013, integrato con D.D. n. 5209 del 15.11.2013, e ss.mm.ii. è stata rinnovata alla S.Erasmo Zinkal S.p.A. (ora S.Erasmo Zinkal S.r.l.) l'A.I.A. relativa l'attività produttiva codice IPPC 2.5 lettera b) "Impianto di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli" svolta presso lo stabilimento di via delle Fabbriche 2B, Genova;

con nota assunta a protocollo n. 35914 del 19.07.2019, l'Azienda, a riscontro all'A.D. n. 1333/2019, ha contestato la necessità di sottoporre la propria A.I.A. a riesame sostenendo che l'attività svolta non rientra nella categoria delle industrie dei metalli non ferrosi individuate dalla Decisione 2016/1032 relativo ma nella categoria fonderie, le cui BAT, individuate dal documento "Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry", pubblicato nel 2005, non sono state oggetto di aggiornamento;

nella nota di cui sopra l'Azienda, in subordine a quanto sopra riportato, ha fornito anche la propria interpretazione circa la classificazione dell'attività svolta dall'Azienda nell'ambito delle industrie dei metalli non ferrosi, identificando come categoria di appartenenza quella relativa al Paragrafo 1.5.3 della decisione (UE) 2016/1032 relativo alla "Fusione, fabbricazione di leghe e colata di lingotti di zinco e produzione di polvere di zinco";

con nota prot. n. 41605 del 23.08.2019 è stato chiesto ad ARPAL un parere in merito alle argomentazioni della Società;

a riscontro della nota di cui sopra, con nota prot. n. 28633 del 07.10.2019, assunta al protocollo della Città Metropolitana con n. 49003 del 07.10.2019, ARPAL ha confermato il proprio parere, già espresso con precedente nota prot. n. 32936 del 09.12.2016, circa la necessità di applicare all'attività dell'Azienda le BAT di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 della Commissione UE del 13 giugno 2016 per le industrie dei metalli non ferrosi chiedendo contestualmente l'applicazione in A.I.A. di un adeguato VLE e un relativo piano di monitoraggio per

il parametro PCDD/PCDF (diossine/furani) in considerazione delle evidenze analitiche circa la presenza di tale inquinante nelle polveri abbattute dai filtri a maniche asserviti alle emissioni dei forni;

con nota assunta a protocollo con n. 42454 del 29.08.2019, integrata con nota assunta a protocollo con n. 46671 del 24.09.2019, S.Erasmo Zinkal S.r.l. ha presentato alla Città Metropolitana di Genova domanda di riesame dell'A.I.A. ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:

l'installazione è classificata con codice IPPC 2.5, lettera b) "Impianto di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli" e rientra pertanto nell'ambito di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 della Commissione UE del 13 giugno 2016;

ai sensi dell'art.21, paragrafo 3, della Direttiva 2010/75/Ue, entro 4 anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT, l'Autorità competente è tenuta a riesaminare e, se necessario, aggiornare tutte le condizioni di autorizzazione, garantendo la conformità dell'installazione alle condizioni poste dal rinnovato titolo autorizzativo;

con nota prot. n. 51637 del 21.10.2019 è stato comunicato al Proponente l'avvio del procedimento e contestuale convocazione della prima seduta della conferenza dei servizi. Con tale nota è stata indicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 150 giorni, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 09.01.2014.

con nota prot. n. 51651 del 21.10.2019 è stato comunicato agli enti l'avvio del procedimento e contestuale convocazione della prima seduta della conferenza dei servizi;

Preso atto che:

in data 14.11.2019 si è svolta presso gli uffici della Città metropolitana di Genova in Largo F. Cattanei, 3 la conferenza dei servizi referente;

alla conferenza hanno partecipato, oltre a Città Metropolitana, rappresentanti della ASL 3 "Genovese", dell'ARPAL nonché dell'Azienda; sono risultati assenti Comune di Genova e Regione Liguria;

con nota prot. n. 59988 del 03.12.2019 sono stati trasmessi all'Azienda e agli Enti partecipanti il verbale della conferenza dei servizi del 14.11.2019 e copia dei pareri pervenuti;

il procedimento è stato sospeso in sede di conferenza dei servizi a seguito delle richieste di integrazioni da parte degli Enti partecipanti;

con nota prot. n. 4451/RIF del 08.01.2020, assunta a protocollo con n. 752 del 08.01.2020, il Comune ha comunicato di concordare circa la necessita di applicare alle diossine in emissione il limite di 0,1 ng I-TEQ/Nm³;

con nota assunta a protocollo con n. 1164 del 10.01.2020 l'Avv. Ferrario, in rappresentanza dell'Azienda, ha richiesto che fosse sospeso il procedimento di riesame per motivazioni che non sono state ritenute pertinenti;

con nota assunta a protocollo con n. 1414 del 13.01.2020 l'Azienda ha trasmesso le integrazioni richieste;

con nota prot. n. 4776 del 30.01.2020 le integrazioni sono state trasmesse agli Enti;

con nota prot. n. 21705 del 29.05.2020 è stata convocata per il giorno 12.06.2020 la conferenza dei servizi deliberante in modalità telematica con la partecipazione da remoto del Proponente e degli Enti convocati;

in data 12.06.2019 si è svolta presso gli uffici della Città Metropolitana di Genova la conferenza dei servizi deliberante;

alla conferenza hanno partecipato, oltre a Città Metropolitana, rappresentanti dell'ARPAL e dell'Azienda, e sono risultati assenti Comune di Genova, Regione Liguria e ASL 3 "Genovese";

con nota prot. n. 15205 del 12.06.2020, assunta a protocollo della Città Metropolitana con n. 23717 del 12.06.2020, ARPAL ha trasmesso il parere istruttorio e schema del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC);

con nota prot. n. 75608 del 12.06.2020, assunta a protocollo della Città Metropolitana con n. 23710 del 12.06.2020, la ASL 3 – S.C.I.S.P. ha trasmesso il parere istruttorio con il quale richiedeva l'applicazione per le emissioni in atmosfera del limite di 0,1 ng/Nm³ per le diossine nonché dei limiti previsti dalla norma anche per acido cloridrico e composti organici volatili e la prescrizione di un monitoraggio mediante olfattometria dinamica;

Atteso che:

nel corso della conferenza dei servizi è stata data lettura delle prescrizioni predisposte da Città Metropolitana per l'atto di riesame e del PMC predisposto da ARPAL;

al termine della conferenza l'Azienda ha espresso la necessità di eseguire un esame approfondito della documentazione esposta in conferenza ed ha pertanto richiesto la convocazione di una ulteriore incontro tecnico o in alternativa di una seconda conferenza al fine di poter presentare le proprie osservazioni in merito;

che l'Azienda ha anticipato l'intenzione di eseguire alcune modifiche impiantistiche alla linea del forno n. 2 e in particolare:

- installazione di un dispositivo per l'automazione delle fasi di miscelazione e scorifica
- ottimizzazione della cappa di aspirazione fumi

la conferenza ha stabilito di concedere all'Azienda un tempo congruo per la valutazione della documentazione esposta in conferenza ed ha fissato una seconda seduta della conferenza deliberante per il giorno 17.07.2020;

con nota prot. n. 27547 del 07.07.2020 sono stati trasmessi all'Azienda e agli Enti partecipanti il verbale della conferenza dei servizi del 12.06.2020 e copia dei pareri pervenuti;

Dato atto che:

con nota prot. n. 27133 del 06.07.2020, rettificata con nota 28641 del 12.07.2020, è stata convocata per il giorno 17.07.2020 la seconda seduta della conferenza dei servizi deliberante in modalità telematica con la partecipazione da remoto del Proponente e degli Enti convocati;

con nota assunta a protocollo di Città Metropolitana con n. 27917 del 09.07.2020 l'Azienda ha trasmesso osservazioni in merito agli esiti della conferenza del 12.06.2020 ribadendo in particolare che:

- le BAT per le industrie dei metalli non ferrosi, per quel che riguarda l'attività svolta dall'Azienda e inquadrabile al paragrafo 6.1.3 del BREF del 2017, non stabiliscono alcun limite per diossine/furani;

- gli esiti dei monitoraggi delle emissioni originate dai forni hanno comunque dimostrato il costante rispetto del limite di $0,1 \text{ ng/Nm}^3$ I-TEQ per il parametro diossine/furani e pertanto sussistono le condizioni per una riduzione della frequenza dei monitoraggi delle diossine da annuale e biennale.

con nota prot. n. 27547 del 07.07.2020 sono stati trasmessi all'Azienda e agli Enti partecipanti il verbale della conferenza dei servizi del 12.06.2020 e copia dei pareri pervenuti;

in data 17.07.2020 si è svolta, in modalità telematica, la seconda seduta della conferenza dei servizi deliberante;

alla conferenza hanno partecipato, oltre a Città Metropolitana, rappresentanti del Comune di Genova, dell'ARPAL e dell'Azienda e sono risultati assenti Regione Liguria e ASL 3 "Genovese";

con nota prot. n. 19398 del 21.07.2020, assunta a protocollo con n. 29691 del 21.07.2020, ARPAL ha trasmesso il PMC aggiornato;

con nota assunta a protocollo di Città Metropolitana con n. 29353 del 17.07.2020 l'Azienda ha trasmesso documentazione relativa al sistema di automazione del processo di miscelazione e scorifica del bagno del forno 2 e agli interventi di ottimizzazione della cappa di aspirazione asservita sempre al forno 2;

con nota prot. n. 33483 del 13.08.2020 sono stati trasmessi all'Azienda e agli Enti partecipanti il verbale della conferenza dei servizi del 12.06.2020 e copia dei pareri pervenuti;

Visti gli esiti della conferenza dei servizi;

Atteso che, relativamente alle emissioni in atmosfera, la conferenza ha stabilito in particolare:

- di fissare per le emissioni in atmosfera originate dai forni fusori il limite di $0,1 \text{ ng/Nm}^3$ I-TEQ per il parametro policlorodibenzodiossine/policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF) in considerazione delle evidenze analitiche circa la loro presenza sistematica nelle polveri abbattute dai filtri a maniche asserviti alle emissioni;
- di prescrivere il monitoraggio per le emissioni originate dai forni fusori anche dei parametri acido cloridrico (HCl) e Composti Organici Volatili Totali (TVOC) ritenuti potenzialmente presenti in quanto composti chimici precursori coinvolti nella sintesi delle diossine in emissione;
- di adeguare il limite per le polveri al valore di 5 mg/Nm^3 indicato dalle BAT;
- di fissare limiti e analisi periodiche per i metalli Zn e Cu in considerazione della tipologia di leghe prodotte;
- la predisposizione di un "Piano di gestione degli odori" cui dare attuazione a seguito di preventiva valutazione ed approvazione da parte di Città Metropolitana e ARPAL
- che nulla osta alla realizzazione delle modifiche richieste dall'Azienda relativamente alla linea del forno n.2;

Atteso che, relativamente alla gestione rifiuti, la conferenza ha stabilito di non accogliere la richiesta dell'Azienda di integrazione tra i rifiuti prodotti dei CER 101012 e CER 101011*, da utilizzarsi in alternativa ai codici già autorizzati, CER 100504 e CER 100505*, in considerazione del fatto che non risulta intervenuto alcun mutamento del ciclo produttivo che giustifichi tale variazione dei codici CER;

Richiamata a questo proposito la nota assunta a protocollo della Città Metropolitana con n. 31974 del 12.06.2018 con la quale la S.Erasmo Zinkal S.r.l. aveva presentato domanda di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale consistente, tra l'altro, nella richiesta di autorizzazione allo stoccaggio dei rifiuti classificati con CER 100505* - rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi;

Richiamata altresì la nota assunta a protocollo di Città Metropolitana con n. 27917 del 09.07.2020 nella quale l'Azienda, in merito alla classificazione dei rifiuti originati dall'abbattimento dei fumi dei forni fusori, dichiarava di concordare con ARPAL circa l'utilizzo del codice CER 100505*;

Fatto salvo che il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. stabilisce (Allegato D, punto 1) che la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017;

Ritenuto pertanto che i rifiuti originati dall'attività di abbattimento dei fumi originati dai forni fusori debbano continuare ad essere classificati con il codice CER 100505* e che il codice CER 100504 possa essere utilizzato per la classificazione di tipologie di rifiuto non originate dall'abbattimento dei fumi dei forni fusori;

Esaminata la documentazione presentata dall'Azienda unitamente alla domanda di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e alle integrazioni richieste in conferenza dei servizi;

Esaminati i BREF relativi alle industrie dei metalli non ferrosi (Reference Document for the Non-Ferrous Metals Industries, 2017) e delle fonderie (Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry, 2005)

Ritenuto che l'attività dell'Azienda sia ricompresa tra le attività di cui al BREF relativo alle industrie dei metalli non ferrosi e in particolare al paragrafo "6.1.3.Melting, alloying and casting processes for zinc" e, con riferimento alla decisione (UE) 2016/1032, nel corrispondente paragrafo "Fusione, fabbricazione di leghe e colata di lingotti di zinco e produzione di polvere di zinco";

Preso atto che per la categoria di attività di cui sopra le BAT non prevedono il rispetto di alcun limite in emissione per diossine/furani;

Atteso peraltro che le verifiche analitiche eseguite alle emissioni in atmosfera e sulle polveri di abbattimento dei filtri a maniche asserviti ai forni fusori eseguite dall'Azienda hanno evidenziato la costante presenza di diossine/furani;

Ritenuto pertanto che la sintesi di diossine/furani costituisca una caratteristica peculiare del processo di fusione realizzato presso l'Azienda e indotto presumibilmente dalla presenza di sostanze organiche nei rottami destinati a fusione e di cloro nella formulazione dei prodotti scorificanti;

Esaminato il documento di valutazione di applicazione e applicabilità delle BAT indicate nella Decisione di esecuzione UE 2016/1032 presentato dall'Azienda;

Rilevato che

non sono pervenuti, da parte degli Enti convocati, motivati dissensi al rilascio del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per l'installazione sita in Genova via delle Fabbriche 2B, gestita da S.Erasmo Zinkal S.r.l.;

conformemente a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di conferenza dei servizi (L. 241/1990 ss.mm.ii.), si sono assunti quali assensi le volontà e determinazioni non definitivamente espressi da parte degli Enti, regolarmente convocati, alla chiusura dei lavori della conferenza dei servizi;

è necessario disporre l'osservanza di prescrizioni a garanzia del rispetto delle BAT di cui alla decisione di Esecuzione UE 2016/1032 e che dette prescrizioni sono impartite all'Allegato 2 al presente provvedimento.

Richiamata la relazione di chiusura del procedimento in data 10.08.2020, agli atti del procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico, la quale rende conto dell'iter e dello svolgimento della conferenza dei servizi convocata ai fini del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per l'installazione gestita da S. Erasmo Zinkal S.r.l. ;

Considerato che la Banca Dati Nazionale Antimafia ha restituito, in data 04.08.2020, comunicazione antimafia ex art. 87 D.L. n. 159/2011, come emendato dal D.Lgs. n.218/2012 e dal D.Lgs. n.153/2014, in data 11.05.2020, che indica la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

Preso atto dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse da parte del responsabile di procedimento rispetto al provvedimento assumendo;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Giovanni Testini, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Considerato che:

la conferenza dei servizi, esaminata la documentazione tecnica fornita dall'Azienda e valutata la stessa sufficiente ai fini del procedimento, preso atto dei pareri favorevoli condizionati al rispetto di prescrizioni impartite nei medesimi pareri espressi da parte degli Enti coinvolti nel procedimento, ha deliberato l'assenso al rilascio del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto in oggetto con le modalità, i limiti e le prescrizioni contenute negli allegati al presente provvedimento "Parte 2 – Limiti e prescrizioni" (Allegato 2) e "Piano di Monitoraggio e Controllo" (Allegato 3) che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;

il Proponente ha provveduto a versare gli oneri istruttori, pari a € 4.575, calcolati in base alle indicazioni della DGR 953/2019, così suddivisi:

- € 2.000,00, in data 18.09.2019, quale anticipo, da introitarsi sull'accertamento 1329 dell'anno 2019;
- € 2.575,00, in data 21.07.2020, a saldo, da introitarsi sull'accertamento 445 dell'anno 2020;

l'Azienda è certificata ISO 14001:2015;

sussistono pertanto le condizioni per procedere alla positiva conclusione del riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

DISPONE

per quanto in premesse specificato, di:

- 1) rinnovare alla S.Erasmo Zinkal S.r.l. per gli impianti esistenti ubicati in Via delle Fabbriche 2B, Genova, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per dodici anni dalla data del presente atto, a seguito del procedimento di riesame con valenza di rinnovo, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss. mm. ii., con le modalità e nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni impartite dalla conferenza dei servizi.

Al presente provvedimento sono allegati e ne costituiscono parte integrante e sostanziale i seguenti allegati:

Allegato 1 "Parte 1 – Analisi e valutazione ambientale"

Allegato 2 "Parte 2 – Limiti e prescrizioni"

Allegato 3 "Piano di Monitoraggio e Controllo"

Allegato 4 "Planimetria emissioni in atmosfera"

Allegato 5 "Planimetria stoccaggi rifiuti prodotti"

Allegato 6 "Planimetria stoccaggi rifiuti in ingresso"

- 2) che il presente Atto sostituisce integralmente la D.D. n. 4539 del 13.10.2013 e ss.mm.ii.;
- 3) di introitare la somma pari a € 4572,00, versata da S. Erasmo Zinkal S.r.l. secondo lo schema riportato in premessa e di seguito denominato *dati contabili*:

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	301000 2	0	300162 8	+	2.575,00					445	2020		
Note:													
EN TR ATA	301000 2	0	300162 8	+	2.000,00					1329	2019		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	4.575,00								
TOTALE SPESE:				-									

- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento di autorizzazione integrata ambientale:
 - alla S.Erasmo Zinkal S.r.l. presso la sede dello stabilimento di Via delle Fabbriche 2B, Genova;
 - all'ARPAL, per il controllo dei dispositivi imposti;
 - alla Regione Liguria, alla ASL 3 Genovese e al Comune di Genova, per i seguiti di competenza
 - a ISPRA in relazione a quanto disposto al comma 3bis dell'art 184 ter del D.Lgs. 152/06.
- 5) che il presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale della Città Metropolitana ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006;

Informa, inoltre, che:

- i. il presente atto è soggetto a riesame con valenza di rinnovo trascorsi dodici anni dalla data del suo rilascio, ai sensi dell'art 29-octies del D. Lgs 152/2006 ss.mm.ii.;
- l'autorità competente ha facoltà di disporre il riesame della presente autorizzazione ai sensi e per le motivazioni di cui all'art. 29-octies, commi 3 e 4, del D. Lgs 152/2006 ss.mm.ii.;
- ii. le modifiche apportate dal gestore sono regolate da quanto stabilito all'art. 29-nonies del D. Lgs 152/2006 ss.mm.ii.;
- iii. almeno 180 giorni prima della scadenza, la S.Erasmo Zinkal S.r.l. dovrà presentare alla Città Metropolitana di Genova istanza di rinnovo (ex articolo 29-octies e art. 29-sexties, Titolo III-bis, Parte Seconda, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.). L'Autorità competente si esprimerà entro la scadenza dell'autorizzazione. In ogni caso, l'attività può essere comunque proseguita fino alla decisione espressa, solo ai sensi del comma 11 del citato art.29-octies;
- iv. per quanto non previsto dal presente Atto per i diversi comparti ambientali, si rinvia al D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. ed ai suoi Provvedimenti attuativi presenti e futuri resta comunque obbligo dell'Azienda attenersi alle eventuali nuove disposizioni legislative;

v. sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti per legge ed applicabili al caso.

Il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni e sarà successivamente reperibile sul portale telematico Dati Aperti dell'Amministrazione in conformità al decreto trasparenza.

Informa infine che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento medesimo, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento.

**Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)
con firma digitale**

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

S.Erasmo Zinkal Srl - Via delle Fabbriche 2B - 16158 Genova (GE)

Prescrizioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)

1. Il Gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e calibrazione come riportato nelle tabelle contenute all'interno del presente Piano, comunicando annualmente all'AC e ad ARPAL – Settore Controlli e Pareri Metropolitani entro il 31/1 il programma di massima da confermarsi all'inizio di ogni mese con le date esatte in cui intende effettuare le attività di campionamento/analisi e misure. In ogni caso dovrà essere garantito un preavviso di 15 giorni. Qualsiasi variazione in relazione alle metodiche analitiche, alla strumentazione, alla modalità di rilevazione, etc., dovranno essere tempestivamente comunicate alla AC e ad Arpal: tale comunicazione costituisce richiesta di modifica del Piano di Monitoraggio. Tutte le verifiche analitiche e gestionali svolte in difformità a quanto previsto dalla presente Autorizzazione verranno considerate non accettabili e dovranno essere ripresentate nel rispetto di quanto sopra indicato.
2. Il gestore dovrà predisporre un accesso a tutti i punti di campionamento e monitoraggio oggetto del Piano e dovrà garantire che gli stessi abbiano un accesso permanente, diretto, agevole e sicuro.
3. Il Gestore dovrà garantire che tutte le attività di campionamento e misura e di laboratorio siano svolte da personale specializzato e che il laboratorio incaricato, preferibilmente indipendente, operi conformemente a quanto richiesto dalla norma Uni CEn En Iso 17025. I laboratori devono essere accreditati almeno per i parametri di maggiore rilevanza od operare secondo un programma di garanzia della qualità/controllo della qualità per i seguenti aspetti:
 - a. campionamento, trasporto, stoccaggio e trattamento del campione;
 - b. documentazione relativa alle procedure analitiche che devono essere basate su norme tecniche riconosciute a livello internazionale (Cen, Iso, Epa) o nazionale (Uni, metodi proposti dall'Ispra o da Cnr-Irsa e metodi proposti dall'Ispra);
 - c. procedure per il controllo di qualità interno ai laboratori e partecipazione a prove valutative organizzati da istituzioni conformi alla Iso Guide 43-1;
 - d. convalida dei metodi analitici, determinazione dei limiti di rilevabilità e di quantificazione, calcolo dell'incertezza;
 - e. piani di formazione del personale;
 - f. procedure per la predisposizione dei rapporti di prova, gestione delle informazioni.
4. Preventivamente alle fasi di campionamento delle diverse matrici dovrà essere predisposto un piano di campionamento ai sensi della norma UNI EN 17025 e per quanto riguarda il campionamento dei rifiuti in base alla norma UNI EN 14899/2006.
5. I certificati analitici dovranno essere corredati da idoneo verbale di campionamento (per il campionamento di rifiuti redatto in base alla UNI 10802 e UNI EN 15002) ,che indichi modalità di campionamento , trasporto e conservazione del campione, nonché il riferimento alle condizioni di esercizio dell'impianto al momento del campionamento.
6. Il PMC dovrà garantire un elevato grado di prevenzione e protezione dell'ambiente; qualora gli esiti dei monitoraggi non diano evidenza dell'efficacia degli autocontrolli, il Gestore dovrà attivare un procedimento di revisione del PMC, in base all'analisi delle non conformità (NC) rilevate;

7. Il Gestore dovrà prevedere una procedura di valutazione degli esiti degli autocontrolli e di revisione del piano di monitoraggio. Tale procedura dovrà prevedere l'analisi delle NC e delle misure messe in atto al fine di ripristinare le condizioni normali e di impedire che le NC si ripetano, oltre che una valutazione dell'efficacia delle misure adottate.
8. Il gestore dovrà effettuare una revisione annuale del PMC, sulla base degli esiti degli autocontrolli riferiti all'anno precedente, secondo quanto previsto dalla procedura interna di cui al punto 7. Il PMC revisionato ovvero la conferma del PMC vigente dovrà essere inviato all'AC e all'ARPAL, entro il 31/05 di ogni anno, contestualmente la relazione annuale sugli esiti del PMC.
9. Il Gestore dovrà tener aggiornato un elenco delle apparecchiature/strumenti e parti di impianto critiche per l'ambiente, nonché dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, per i quali dovrà definire annualmente un piano di manutenzione, che riporti la descrizione di ciascun intervento, la frequenza e le modalità di registrazione.
10. Le attività di manutenzione di cui al punto precedente dovranno essere eseguite secondo le modalità e le frequenze dettate dalle ditte fornitrici dei macchinari/apparecchiature/impianti o, qualora non reperibili, dalle istruzioni elaborate internamente. Tali attività dovranno essere registrate sul registro di conduzione dell'impianto, dove dovranno essere annotati, oltre alla data e alla descrizione dell'intervento, anche il riferimento alla documentazione interna ovvero al certificato rilasciato dalla ditta che effettua la manutenzione. Gli esiti di tale manutenzione e le valutazioni conseguenti dovranno essere inserite nella relazione annuale sugli esiti del PMC, nonché essere oggetto di valutazione in sede di revisione annuale del PMC.
11. Le manutenzioni di cui ai punti precedenti andranno ad integrare quanto previsto dalla tabella relativa al "Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi" del PMC.
12. In caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente l'autorità competente e l'ARPAL, e adotta, entro le 24 ore successive, le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'autorità competente ed ARPAL. Nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria, il tempo massimo è definito in 8 ore, come previsto dall'art 271 comma 14 del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii.
13. Annualmente, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'Azienda dovrà trasmettere all'autorità competente e all'ARPAL una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo relativo all'anno solare precedente ed una relazione che evidenzi la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale.
14. La relazione di cui al punto precedente dovrà avvenire secondo le modalità indicate al capitolo "Comunicazioni degli esiti del piano di monitoraggio" del PMC.
15. Le spese occorrenti ai controlli programmati previsti dall'art. 29-decies comma 3 Parte II Titolo III-bis dello stesso decreto sono a carico del gestore, come stabilito dall'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, Parte II Titolo V.
16. Il versamento delle spese dovrà essere effettuato dal gestore, entro il 31/01 di ogni anno, attraverso bonifico bancario a favore dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente Ligure. Le tariffe da applicare sono definite con DM 58 del 6 marzo 2017 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8 -bis" e dalla [DGR 953 del 15 novembre 2019](#), inerente le tariffe a livello regionale.
17. Il piano di monitoraggio può essere soggetto a revisione, integrazioni o soppressioni in caso di modifiche che influenzino i processi e i parametri ambientali.

Indice

1 - COMPONENTI AMBIENTALI.....	4
1.1 - Consumi.....	4
1.2 - Emissioni in atmosfera	5
1.3 - Emissioni sonore	8
1.4 - Rifiuti.....	8
1.5 - Scarichi idrici	10
1.6 - Messa fuori servizio impianti e chiusura definitiva dell'installazione	10
2 - GESTIONE DELL'IMPIANTO.....	10
2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi	10
2.2- Indicatori di prestazione	12
3 - CONTROLLI A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO.....	14
Attività a carico dell'ente di controllo	14
Accesso ai punti di campionamento.....	14
4. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO.....	15

1 - COMPONENTI AMBIENTALI

1.1 - Consumi

Tabella 1 - Materie prime

Denominazione	Stato fisico	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Rottami puliti di ZAMA	Solido	Bolle di accompagnamento	t	Registrazione su supporto informatico e inserimento del dato di consumo annuale nella relazione annuale sugli esiti del piano di monitoraggio.
Rottami misti di ZAMA	Solido	Bolle di accompagnamento	t	
Schiumature di ZAMA	solido	Bolle di accompagnamento	t	
Zinco	Solido	Bolle di accompagnamento	t	
Magnesio	Solido	Bolle di accompagnamento	t	
Scorificante	Solido	Bolle di accompagnamento	t	

Denominazione Codice (CAS, ...)	Classificazione di pericolosità (CLP)	Fase di utilizzo	Stato fisico	Modalità di monitoraggio	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
							Registrazione su supporto informatico e inserimento del dato di consumo annuale nella relazione annuale sugli esiti del piano di monitoraggio secondo lo schema descritto al paragrafo 4 "COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO"

Tabella 2 - Combustibili

Tipologia	Fase di utilizzo e punto di misura	Metodo misura	Frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Metano	Forni fusori	Contatore	Mensile	M ³	Archiviazione fatture ed inserimento del dato di consumo annuale nella relazione annuale sugli esiti del piano di monitoraggio
Gasolio	Automezzi	Bolle di carico	Mensile	Mm	
Energia elettrica	Apparecchiature elettriche industriali e uffici	Contatore	Mensile	kWh	

1.2 - Emissioni in atmosfera

Tabella 3 - Inquinanti monitorati

sigla emissione	parametro	metodo di misura	frequenza	modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1-E4-E6bis	portata	UNI EN 16911	annuale	Archiviazione certificati analitici e Inserimento nella relazione annuale degli esiti delle analisi, confrontati con il limite di legge e con gli esiti dei monitoraggi degli anni precedenti.
	polveri	UNI EN 13284-1		
	Zn	UNI EN 14385		
	PCDD/F	UNI EN 1948-1,2,3		
	COT	UNI EN 12619		
	HCl	UNI EN 1911		
E8bis	portata	UNI EN 16911	annuale	
	polveri	UNI EN 13284-1		
	Zn	UNI EN 14385		

Modalità di campionamento delle emissioni in atmosfera e requisiti dei certificati analitici

- I campionamenti e le misure dovranno essere effettuati in concomitanza con il maggior carico operativo dell'impianto; tali condizioni dovranno essere riportate all'interno del rapporto di prova;
- La strategia di campionamento (tempi e numero di prelievi necessari) dovrà essere stabilita in accordo a quanto disposto dal manuale UNICHIM n°158/88;
- I risultati degli autocontrolli svolti dal gestore dovranno essere corredati dalle seguenti informazioni:
 - ✓ ditta, impianto, identificazione dell'emissione, fase di processo, condizioni di marcia e caratteristiche dell'emissione, classe di emissione;
 - ✓ data del controllo;
 - ✓ caratteristiche dell'effluente: temperatura, velocità; portata volumetrica
 - ✓ area della sezione di campionamento;
 - ✓ metodo di campionamento ed analisi, durata del campionamento;

- ✓ risultati della misura: per ogni sostanza determinata si dovrà riportare portata massica, concentrazione con relative unità di misura;
- ✓ condizioni di normalizzazione dei risultati della misura: tutti i risultati delle analisi relative a flussi gassosi convogliati devono fare riferimento a gas secco in condizioni standard di 273°K, 1 atm e devono essere normalizzati al contenuto di ossigeno dei fumi;

Tali informazioni possono essere anche riportate in documenti quali verbali di prelievo, schede di misura e campionamento alle emissioni, ecc. che vengono allegati ai rapporti di prova o ai rapporti tecnici.

6. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchelli secondo le indicazioni della norma UNI EN 15259:2007 al punto 6.2.2 ed Annex A.1.
7. Le prese per la misura ed il campionamento degli effluenti (dotate di opportuna chiusura) di cui saranno dotati i condotti per lo scarico in atmosfera, oltre ad avere le caratteristiche di cui al punto precedente, dovranno essere accessibili in sicurezza e mediante strutture fisse secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e gli stessi condotti dovranno essere conformi a quanto previsto dal vigente regolamento comunale.

Piano di gestione degli odori

Il Gestore dovrà predisporre un PIANO DI GESTIONE DEGLI ODORI, che dovrà essere valutato nei suoi diversi aspetti, approvato e successivamente attuato.

Il Piano dovrà essere strutturato secondo le specifiche di seguito riportate.

PARTE 1: CARATTERIZZAZIONE DELL'ODORE E DELL'IMPATTO DELL'IMPIANTO SUI RECETTORI SENSIBILI

- 1) Individuazione di tutte le sorgenti odorigene che caratterizzano l'impianto nel suo complesso:
 - ✓ riportare una descrizione puntuale del ciclo produttivo, con indicazione di eventuali materiali solidi, liquidi e gassosi trattati ed eventualmente stoccati in impianto, che possono dare luogo ad emissioni odorigene (tipologia, quantità, tempi e modalità di gestione);
 - ✓ identificare tutte le sorgenti odorigene in impianto (convogliate, diffuse areali attive e/o passive, volumetriche, fuggitive), e la loro individuazione in planimetria; la definizione dei tempi e della durata di funzionamento degli impianti, l'eventuale caratterizzazione chimico fisica dell'emissione, altre informazioni del caso;
 - ✓ procedere alla caratterizzazione delle sorgenti emissive con l'attribuzione di un valore di portata di odore (espresso in ouE/s).; per ogni tipologia di sorgente dovrà essere svolto il campionamento secondo le specifiche modalità previste dalle guide tecniche (es. Linee Guida SNPA 38/2018-Linee Guida Regione Lombardia)
 - ✓ individuare eventuali presidi di abbattimento
- 2) Valutazione dell'impatto dell'impianto sui recettori sensibili mediante studio modellistico previsionale dell'impatto odorigeno:

Lo studio deve riportare la valutazione previsionale degli impatti previsti derivanti dalle sorgenti odorigene individuate. Il modello dovrà essere conforme a quanto stabilito dalla DGR Lombardia IX/3018 (allegato 2 all'allegato A), e dovrà fornire le informazioni ivi previste.

Ai fini della caratterizzazione delle sorgenti, vista la loro rilevanza sui risultati delle simulazioni, è comunque sempre opportuno che lo studio riporti le seguenti informazioni:

- i parametri fisici ed emissivi come descritti nel capitolo n. 5 della Linea guida SNPA 38/2018 ("Modelli di dispersione per la valutazione di impatto olfattivo");
- i dati di emissione, di cui alla parte 1, con descrizione delle modalità di monitoraggio;
- descrizione dei presidi di abbattimento e stima/misura della loro efficacia.

PARTE 2: MISURE DI PREVENZIONE E RIDUZIONE

Sulla base degli esiti del modello, è necessario valutare quali siano le situazioni di criticità, individuando le misure (impiantistiche e gestionali) di prevenzione o riduzione delle emissioni odorigene; in proposito dovrà essere predisposto un programma dettagliato delle azioni da intraprendere con la relativa tempistica

Dovranno essere previste misure aggiuntive, in termini di controllo e/o procedure gestionali, da implementare in caso di transitori o eventi accidentali.

PARTE 3: PIANO DI MONITORAGGIO

Dovrà essere proposto un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene, finalizzato essenzialmente a determinare l'impatto olfattivo dell'impianto sui recettori sensibili e l'efficacia delle misure di contenimento adottate dal gestore.

Il monitoraggio deve prevedere strumenti adeguati all'impatto previsto e commisurati alla complessità della situazione indagata; potrà essere svolto con tecniche di tipo diverso, indicativamente:

- monitoraggio delle emissioni odorigene alla sorgente mediante olfattometria dinamica, con verifica della ricaduta sui recettori tramite modello di dispersione
- monitoraggio del disturbo olfattivo mediante la norma EN 16841 field inspection
- monitoraggio in continuo con nasi elettronici
- monitoraggio di parametri surrogati, correlati alle sostanze odorigene, delle quali si possono considerare traccianti.

La modalità e la frequenza individuate dal Gestore per lo svolgimento del monitoraggio dovranno essere illustrate all'interno del Piano di gestione degli Odori, e approvate da AC ed ARPAL.

PARTE 4 : PROTOCOLLO DI RISPOSTA

Il Gestore dovrà prevedere un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza di lamenti; tale protocollo potrà prevedere ad esempio lo svolgimento di monitoraggi aggiuntivi oppure la distribuzione di questionari alla popolazione interessata.

1.3 - Emissioni sonore

Tabella 4 - Rumore

Postazione di misura	Descrittore	Verifiche da effettuare	Frequenza della misurazione	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
<u>Recettore più esposto</u> : Via delle Fabbriche, 45 in facciata all'edificio.	L_{Aeq}	Stima del "livello differenziale notturno a finestre aperte" per verifica del rispetto dei limiti. D.M. 16.03.1998 UNI 10885	A metà della vigenza dell'autorizzazione e a seguito di modifiche impiantistiche rilevanti.	Archiviazione esiti fonometrie e rapporto rilevamento acustico. Inserimento degli esiti (breve relazione tecnica con annessa scheda di rilevazione di cui al D.D.le 13/01/2000 n 18) nella relazione annuale

Procedura di gestione di esposti/eventi anomali

Il Gestore dovrà predisporre una procedura di gestione di eventuali esposti/ eventi anomali riguardanti problematiche acustiche, che preveda almeno l'analisi dell'evento, l'individuazione delle sorgenti, la ricerca delle cause e di eventuali migliorie impiantistiche/ manutentive per prevenire la problematica riscontrata; al perdurare di disagi di natura acustica, il Gestore dovrà predisporre il Piano di Gestione dei rumori conformemente a quanto disposto dalla BAT 18 e da eventuali prescrizioni regionali in merito.

1.4 - Rifiuti

Tabella 5 - Controllo rifiuti in ingresso e delle materie prime

Rifiuti controllati	Modalità di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione
Tutti i rifiuti in ingresso e le materie prime	Controllo documentale FIR e omologa	Ad ogni conferimento	Sistema gestionale dell'azienda
	Verifiche visive	Ad ogni conferimento	Registrazione stima quantità di plastiche/gomme, oli e superfici verniciate su scheda accettazione carico
	Controllo radioattività mediante rilevatore portatile in area dedicata	Ad ogni conferimento	Registrazione e archiviazione esiti su modulistica interna. Inserimento in relazione annuale di una sintesi valutazione su accertamenti

*I controlli analitici potranno essere eseguiti da parte del Gestore o del fornitore.

Tabella 6 - Controllo rifiuti prodotti

Tipologia di intervento	Parametri	Frequenza	Modalità di registrazione
Analisi chimica* di classificazione per i rifiuti non pericolosi identificati da codici a specchio	I parametri da ricercarsi devono essere correlati al processo produttivo che genera il rifiuto e alle sostanze pericolose utilizzate.	Annuale e ad ogni modifica del ciclo produttivo o delle sostanze utilizzate che potrebbero influire sulla pericolosità del rifiuto prodotto	Archiviazione certificati analitici e inserimento in relazione annuale di una valutazione su accertamenti effettuati sui rifiuti prodotti per cui si rimanda alle tabelle di cui al capitolo 4 del presente Piano
Analisi chimica per verifica conformità impianti di destino	D.M. 27/09/10 o comunque quelli richiesti dall'imp. di smaltimento	Almeno annuale o con la frequenza richiesta dal destinatario	

* nei casi in cui i rifiuti presentino caratteristiche morfologiche disomogenee da rendere impossibile eseguire un campionamento rappresentativo o se non sono disponibili metodi analitici, l'analisi chimica può essere sostituita da una caratterizzazione di base. Quest'ultima dovrà contenere l'indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche dei rifiuti che lo hanno generato, incluse informazioni dettagliate sulla classificazione di pericolosità e i motivi che non consentono l'esecuzione del campionamento o dell'analisi. Per rifiuti costituiti da prodotti integri (es. prodotti chimici obsoleti) l'analisi chimica potrà essere sostituita da scheda di sicurezza.

Requisiti dei certificati analitici di caratterizzazione/classificazione rifiuti:

- Il certificato analitico dovrà contenere: l'indicazione di chi ha effettuato il campionamento (produttore o addetto al laboratorio), la definizione precisa del rifiuto (non solo la denominazione del codice EER), esauriente descrizione del rifiuto (aspetto, colore, esame organolettico, omogeneità o meno, etc.), la determinazione dei parametri rilevati sia ai fini della classificazione che dello smaltimento, l'indicazione dei metodi analitici usati, i limiti di concentrazioni applicabili al caso, l'attribuzione delle frasi di rischio e delle caratteristiche di pericolo "HP".
- Il certificato analitico dovrà sempre essere accompagnato da un giudizio, in relazione al fine stesso dell'analisi (attribuzione codice EER o delle classi di pericolo, verifica di compatibilità con impianti di destino). Dovranno essere evidenti i criteri, i calcoli e i metodi utilizzati per l'attribuzione delle classi di pericolosità. Il giudizio di classificazione dovrà contenere (ad es. in base alle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo che ha prodotto il rifiuto) il motivo per cui sono stati selezionati i parametri analizzati e a quali sostanze/composti si è fatto riferimento per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non.
- I certificati analitici dovranno essere corredati da idoneo piano di campionamento ai sensi della UNI EN 14899/2006 e dal verbale di campionamento, redatto in base alla UNI 10802, che indichi modalità di campionamento, trasporto e conservazione del campione, nonché il riferimento alle condizioni di esercizio dell'impianto al momento del campionamento.

1.5 - Scarichi idrici

Tabella 7 - Controllo scarichi

Punto di emissione	Parametro e/o fase	Metodo analitico	Frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione
Campionamento scarico acque meteoriche area distributore carburante	pH	Metodiche IRSA – CNR, da indicare nel referto.	Annuale	Archiviazione referti analitici Inserimento nella relazione annuale degli esiti delle analisi, confrontati con il limite di legge e con gli esiti dei monitoraggi degli anni precedenti.
	Solidi sospesi totali			
	COD			
	Idrocarburi Totali			
	Zinco			

1.6 - Messa fuori servizio impianti e chiusura definitiva dell'installazione

Almeno un anno prima della chiusura definitiva dell'installazione, il Gestore dovrà predisporre un piano di dismissione, comprensivo di un programma di smantellamento e demolizione e di un'indagine ambientale finalizzata a verificare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee.

Il piano di dismissione dovrà comprendere in particolare le modalità di

- arresto definitivo degli impianti
- pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza delle parti di installazione per le quali il Gestore dichiara non essere previsto il funzionamento o l'utilizzo durante l'AIA

Tale piano dovrà essere concordato con gli enti competenti. Il programma sarà inviato in forma scritta all'Autorità Competente per approvazione.

In caso di messa fuori servizio di parti di installazione per le quali il Gestore dichiara non essere previsto il funzionamento o l'utilizzo durante l'AIA, il Gestore dovrà comunicare le modalità di pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza degli impianti.

2 - GESTIONE DELL'IMPIANTO

2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi

Il Gestore dovrà tener aggiornato un elenco degli strumenti di misura nonché delle apparecchiature e parti di impianto critiche per l'ambiente, nonché dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, per i quali dovrà definire annualmente un piano di manutenzione, che riporti la descrizione di ciascun intervento, la frequenza e le modalità di registrazione. L'individuazione di tali strumenti/apparecchiature dovrà tener conto dei seguenti criteri minimi:

- caratteristiche della sostanza contenuta (es. tossica, corrosiva, infiammabile) e materiale di composizione dell'apparecchiatura,
- probabilità di fuoriuscita della sostanza,
- condizioni di esercizio (T° e p)

L'elenco dovrà comunque includere tutta la strumentazione necessaria al controllo delle fasi critiche per l'ambiente (pHmetri, misuratori di portata, termometri, analizzatori in continuo, ecc).

In particolare si individuano tre tipi di interventi manutentivi

- Prove di routine: per verificare la funzionalità delle apparecchiature ed impianti critici. Il componente rimane on-line.
- Manutenzione periodica: svolta sulla base di frequenze di intervento stabilite da manuali d'uso delle apparecchiature, dall'esperienza operativa, da dati storici. Il componente è indisponibile durante la manutenzione periodica.
- Manutenzione incidentale: il componente si rompe e deve essere riparato. Il componente è indisponibile.

Inoltre ai fini manutentivi si individuano due tipologie di apparecchiature:

- Apparecchi on-line, continuamente in funzione, o in funzione durante le fasi operative del ciclo produttivo, soggetti a manutenzione periodica.
- Apparecchi in stand-by, che non funzionano nella normale operatività, ma che devono intervenire in casi specifici, ad esempio emergenza, o come back-up di un componente in manutenzione, soggetti a manutenzione periodica.

Tabella 8 - Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari

Macchinario, Apparecchiatura Strumentazione	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Apparecchi on line	Verifiche di funzionalità	giornaliere	Registrazione su file o db interno data verifica in caso di esito negativo per ciascun apparecchio Valutazione annuale n° di guasti
Apparecchi in stand-by	Verifiche di funzionalità	quindicinale o mensile o frequenza differente sulla base di uno studio affidabilistico	Registrazione su file o db interno data verifica ed esito per ciascun apparecchio Valutazione annuale n° fallimenti/n° prove per ciascuna apparecchiatura
Macchinario/Impianto Apparecchiatura/strumentazione di cui all'elenco sopra citato	Manutenzione periodica, definita in base ai vari manuali d'uso, quando presenti, oppure a istruzioni elaborate internamente		Annotazione su quaderno di conduzione degli impianti: data intervento, descrizione intervento, riferimento modulo del sistema di gestione interno o certificato ditta esterna in cui vengono descritte nel dettaglio le operazioni effettuate.
Serbatoi e tubazioni connesse	Prove di tenuta*	In base alla ditta costruttrice e agli esiti degli anni precedenti	Archiviazione della certificazione della ditta esterna Inserimento nella relazione annuale di un'analisi degli esiti delle verifiche effettuate e delle tipologie di interventi. Riesame del Piano di manutenzione ed eventuale conseguente proposta di modifica delle frequenze di verifica

Gli interventi di manutenzione riportati nella precedente tabella dovranno essere eseguiti per tutte le apparecchiature/strumentazioni e impianti di cui all'elenco sopracitato.

* Prove di tenuta sui serbatoi fuori terra presenti nello stabilimento: la frequenza e le modalità di esecuzione delle prove dovranno essere definite in apposita procedura, definita in base alle indicazioni della ditta costruttrice, che tenga conto del materiale di composizione, le condizioni di esercizio (T° e p), le sostanze in essi contenute e la probabilità di fuoriuscita, nonché degli esiti degli anni precedenti. Tali prove dovranno essere estese alle tubazioni connesse a tali serbatoi, in base al materiale di costruzione e alla sostanza contenuta.

2.2- Indicatori di prestazione

Tabella 9 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore	Unità di misura	Frequenza di monitoraggio	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Consumo di metano per unità di prodotto	m ³ /t	Annuale	Registrazione su fogli di calcolo degli esiti delle misure, inserimento nella relazione annuale del dato di efficienza e proposta di miglioramento
Consumo d'energia per unità di prodotto	MWh/t	Annuale	
Percentuale di utilizzo di rifiuti come materia prima	t (materia prima rifiuto) / t (materia prima totale)	Annuale	
Failure-on-demand (Fod) su base annuale **	n° fallimenti/n° prove	Valutazione annuale sugli esiti delle verifiche funzionalità e delle manutenzioni periodiche. Riesame annuale del Piano di Manutenzione Inserimento nella relazione annuale sintesi FOD per ciascuna apparecchiatura, valutazione delle verifiche e modifiche delle relative frequenze.	

** Failure-on-demand (Fod) su base annuale: indicatore di corretta manutenzione che tiene conto dei fallimenti dell'apparecchiatura in occasione delle verifiche di funzionamento:

Tabella 10 - Monitoraggio fattori emissivi

Inquinante*	Unità di misura	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Inquinante significativo in aria (da specificare)	Kg/anno	Inserimento nella relazione annuale confrontati con dati anni precedenti e con esiti analisi comparative settoriali periodiche
Produzione di rifiuto significativo codice EER xx.xx.xx inviato a smaltimento/recupero	t/anno	

I fattori emissivi dovranno essere confrontati con dati di settore e per gli anni successivi al primo i fattori emissivi dovranno essere confrontati con i dati degli anni precedenti al fine di dimostrarne il trend migliorativo.

Valutazione esiti verifiche funzionalità e manutenzioni periodiche:

Gli elementi critici per la sicurezza e gli elementi critici per l'ambiente, al di là dei criteri legati alle soglie di sostanza pericolosa – che sono collegati alle conseguenze di incidenti rilevanti, possono essere identificati utilizzando criteri analoghi, basati su una valutazione del rischio di perdite di contenimento. Tra i sistemi critici, quindi, rientrano sicuramente serbatoi e tubazioni, e la relativa strumentazione di regolazione e controllo il cui fallimento può portare ad una perdita di contenimento.

I sistemi critici sono necessariamente inseriti nei programmi di manutenzione, di ispezione e di controllo periodici. Il criterio di manutenzione dei sistemi critici deve essere stabilito in relazione alla loro affidabilità.

L'affidabilità di un componente è definita come la capacità di raggiungere l'obiettivo desiderato senza errori, ed è legata a tempo di vita e frequenze di guasto, stabiliti in base all'esperienza operativa di stabilimento, e ai risultati dei controlli precedenti. È pertanto fondamentale impostare le strategie di manutenzione sulla base dei dati affidabilistici, stabilendo, in tal modo, un criterio di controllo basato sul RISCHIO che quel dato componente abbia (o concorra ad) una perdita di contenimento di sostanza pericolosa (RISK-BASED). Il criterio basato sul tempo (TIME-BASED), infatti, potrebbe non essere adeguato alla realtà di stabilimento in cui quel dato componente è inserito.

Deve quindi essere presente un sistema di raccolta e analisi dei dati affidabilistici degli elementi critici, che costituisca la base della gestione delle manutenzioni, in merito alle priorità e tipologie di intervento.

Per gli apparecchi on line le prove di routine sono quotidiane, pertanto il parametro Fod coincide con il numero di guasti all'anno.

Per gli apparecchi in stand-by, le prove di routine sono quindicinale/mensile o definite con uno studio affidabilistico, pertanto il FOD dovrebbe tendere a 0.

Parametri oggetto di riesame:

- frequenza delle prove di routine - Pr - (solo per apparecchi in stand-by),
- frequenza delle manutenzioni periodiche – MP.

Criteri di valutazione:

Apparecchi on line:

- il componente funziona ad ogni prova: la frequenza delle MP è idonea e può eventualmente essere diminuita, pur restando sempre entro il rateo di guasto da libretto;
- il parametro Fod, coincidente con il numero di fallimenti, risulta elevato (vengono riscontrati guasti tra una MP e la successiva): la frequenza delle MP va incrementata.

Apparecchi in stand-by:

- Il componente funziona ad ogni prova: la frequenza delle MP è idonea e può eventualmente essere diminuita, pur restando sempre entro il rateo di guasto da libretto; la frequenza delle Pr può essere diminuita se il parametro Fod risulta molto basso;

il parametro Fod è superiore a 0.4: la frequenza delle MP va incrementata. Per i componenti off-line resta inalterata la frequenza delle Pr, che potrà essere diminuita quando Fod tende a 0.

3 - CONTROLLI A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui il presente Piano è parte integrante, l'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova svolge, ai sensi del comma 3 dell'art.29-decies del D.lgs n.152/06 e s.m.i. e con oneri a carico del gestore, le attività indicate nella seguente tabella.

Attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Frequenza
Visita di controllo in esercizio	Definita sulla base del Piano delle Ispezioni Ambientali di cui all'art 29-decies, commi 11-bis e 11-ter e sulla base del sistema di valutazione SSPC
Esame della Relazione Annuale	Annuale
Campionamento e analisi di una emissioni in atmosfera derivante dai forni	Annuale per i primi tre anni di validità dell'AIA. In seguito frequenza definita sulla base del sistema di valutazione SSPC

Accesso ai punti di campionamento

Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente, diretto, agevole e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- effluente finale, così come scaricato all'esterno del sito
- punti di campionamento delle emissioni aeriformi
- punti di emissioni sonore nel sito
- area di stoccaggio dei rifiuti nel sito
- scarichi in acque superficiali
- pozzi sotterranei nel sito.

Il gestore dovrà inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente Piano.

4. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

Il Gestore ha il compito di validare, valutare, archiviare e conservare tutti i documenti di registrazione relativi alle attività di monitoraggio presso l'archivio dell'Azienda, comprese le copie dei certificati di analisi ed i risultati dei controlli effettuati da fornitori esterni.

Tutti i dati raccolti durante l'esecuzione del presente piano di monitoraggio e controllo dovranno essere conservati dall'Azienda su idoneo supporto informatico per almeno 5 anni e messi a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti.

Annualmente, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'Azienda dovrà trasmettere all'autorità competente e all'ARPAL una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo relativo all'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale. La valutazione di conformità comporta pertanto una comparazione statistica tra le misure, le relative incertezze e i valori limite di riferimento o requisiti equivalenti.

I valori delle misurazioni e dei dati di monitoraggio dipendono dal grado di affidabilità dei risultati e dalla loro confrontabilità, che dovranno pertanto essere garantiti.

La relazione annuale dovrà comprendere pertanto il riassunto e la presentazione in modo efficace dei risultati del monitoraggio e di tutti i dati e le informazioni relative alla conformità normativa, nonché alle considerazioni in merito a obiettivi di miglioramento delle prestazioni ambientali.

A tal fine il report dovrà contenere:

- a. Bilanci di massa/energetici, che tengano conto di una stima delle emissioni mediante calcoli basati su dati di ingresso dettagliati.
- b. Confronto dei dati rilevati con gli esiti degli anni precedenti e con i limiti di legge, ove esistenti. Dovrà essere commentato l'andamento nel tempo delle varie prestazioni ambientali e delle oscillazioni intorno ai valori medi standard. Ogni eventuale scostamento dai limiti normativi dovrà essere motivato, descrivendo inoltre le misure messe in atto al fine di garantire il ripristino delle condizioni di normalità.
- c. Quadro complessivo dell'andamento degli impianti nel corso dell'anno in esame (durata e motivazioni delle fermate, n. giorni di funzionamento medi per ogni mese). Gli esiti dei monitoraggi dovranno essere riferiti alle condizioni di esercizio degli impianti.
- d. Analisi degli esiti delle manutenzioni ai sistemi di prevenzione dell'inquinamento, riportando statistica delle tipologie degli eventi maggiormente riscontrati e le relative misure messe in atto per la risoluzione e la prevenzione.
- e. Sintesi delle eventuali situazioni di emergenza, con valenza ambientale, verificatesi nel corso dell'anno in esame, nonché la descrizione delle misure messe in atto al fine di garantire il ripristino delle condizioni di normalità.

In particolare l'Azienda dovrà comunicare annualmente, in occasione della predisposizione del report annuale sugli esiti del PMC:

1. le seguenti informazioni per ogni tipologia di sottoprodotto:
 - quantitativi annui;
 - descrizione del ciclo produttivo di destino e le modalità d'impiego.
2. i quantitativi di rifiuti prodotti, suddivisi per CER, con le indicazioni di smaltimento, nonché tutte le informazioni in merito alla caratterizzazione e alla classificazione di ciascun rifiuto. Tali dati dovranno essere raccolti in tabelle excel, secondo il formato di seguito riportato:

Rifiuti prodotti

CER	descrizione rifiuto*	fase del processo da cui si origina	produzione annua (kg o t)	n° conferimenti annui	tipologia impianti di destino	rif. certificato analitico **

*definizione precisa del rifiuto (non solo la denominazione del CER)

**Allegare certificati analitici per verifica conferibilità a impianti di destino (ove richiesto)

Classificazione dei rifiuti pericolosi

CER	Descrizione processo che genera il rifiuto	Sostanze utilizzate*	Sostanze pericolose presenti nel rifiuto	Fra di rischio	Classi di pericolo	Rif. certificato analitico**

*Allegare schede di sicurezza

**Allegare certificati analitici

Classificazione dei rifiuti con codice a specchio

CER	Descrizione processo che genera il rifiuto	Sostanze utilizzate**	Sostanze presenti nel rifiuto	Concentrazioni (mg/kg)	Motivazioni della non pericolosità	Rif. Certificato analitico***

**Allegare schede di sicurezza

***Allegare certificati analitici

Per gli anni successivi al primo dovrà essere predisposta anche una tabella comparativa dei quantitativi prodotti per ogni CER.

I dati relativi agli esiti del piano di monitoraggio dovranno essere trasmessi anche su supporto informatico. In particolare le tabelle riassuntive dovranno essere elaborate in formato .xls e potranno essere corredate da opportuni grafici. ARPAL si riserva di fornire successivamente un format per l'elaborazione di tale report.

L'invio della relazione annuale dovrà avvenire preferibilmente tramite posta certificata all'indirizzo arpal@pec.arpal.liguria.it , firmata dal gestore e corredata da tutta la documentazione necessaria a comprovare la validità dei dati.

PARTE 2 - LIMITI E PRESCRIZIONI

2.1.Prescrizioni di carattere generale

2.2.Prescrizioni relative alle garanzie finanziarie

2.3.Prescrizioni relative al monitoraggio delle acque sotterranee e dei suoli

2.4.Emissioni in atmosfera

- 2.4.A.Quadro dei limiti
- 2.4.B.Quadro dei monitoraggi
- 2.4.C.Quadro delle prescrizioni
- 2.4D. Piano di gestione degli odori
- 2.4.E.Collauda analitico delle emissioni di nuovi impianti

2.5.Produzione e Gestione dei rifiuti

- 2.5.A.Quadro dei rifiuti prodotti
- 2.5.B.Quadro delle prescrizioni
- 2.5.C.Recupero dei rifiuti
- 2.5.D.Tracciabilità
- 2.5.E.Prescrizioni sui rifiuti in uscita dall'impianto

2.6.Scarichi idrici

- 2.6.1.Gestione acque meteoriche area distributore carburante

2.7.Emissioni sonore

- 2.7.A.Quadro dei limiti
- 2.7.B.Quadro dei monitoraggi
- 2.7.C.Quadro delle prescrizioni
- 2.7.D. Procedura di gestione di esposti/eventi anomali

2.8.Energia

- 2.8.A.Quadro delle prescrizioni

2.1.Prescrizioni di carattere generale

Richiamati anche i principi generali di cui all'articolo 6, comma 16, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. relativamente all'attività autorizzata dell'Azienda, si dispongono le seguenti prescrizioni di carattere generale:

1. la durata della presente Autorizzazione Integrata Ambientale è di anni 12 dalla data del presente atto in forza della certificazione di gestione ambientale ISO 14001, salvo il positivo rinnovo della stessa.
2. L'Azienda deve impegnarsi ad applicare la BAT 3 della Decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 della Commissione del 13 giugno 2016 relativa al "Controllo dei processi" al fine di migliorare le prestazioni ambientali complessive e consistente nell'assicurare la stabilità di processo utilizzando un sistema di controllo di processo nonché una combinazione delle tecniche ivi indicate
3. Il ciclo produttivo e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella relazione tecnica (ed alle successive integrazioni fornite) allegata alla domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale nonché nel presente allegato, laddove non contrastino con le prescrizioni del provvedimento di rinnovo.
4. Ogni modifica del ciclo produttivo e/o dei presidi e delle attività antinquinamento dovrà essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova ed all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova, fatta salva la necessità di presentare domanda di autorizzazione in caso di modifica sostanziale nei casi previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
5. L'impianto deve essere munito di apposito cancello che deve restare chiuso in orario non lavorativo o in caso di assenza di assenza anche temporanea di personale dell'azienda. Deve essere segnalata la presenza dell'impianto con cartello indicante gli estremi autorizzativi, la ragione sociale, il nominativo del responsabile della gestione dell'impianto e la specifica del divieto di accesso a personale non autorizzato.
6. L'Azienda deve:
 - garantire un corretto e razionale utilizzo dell'acqua
 - garantire un coretto ed efficiente utilizzo dell'energia
 - minimizzare la produzione di rifiuti e privilegiare l'avvio dei rifiuti a recupero. Ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, tali rifiuti dovranno essere avviati a smaltimento evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, nel rispetto della normativa vigente in materia
 - garantire la custodia continuativa dell'impianto
 - adottare le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando - in particolare - le migliori tecnologie disponibili
 - eseguire le verifiche prescritte e gli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità

- preposte al controllo ritengano necessari per la gestione dell'insediamento produttivo
- attuare le misure necessarie a prevenire gli incidenti e a limitarne le conseguenze
7. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono essere svolte sempre in condizioni di sicurezza e con modalità tali da:
- evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
 - evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo, sottosuolo ed acque sotterranee;
 - evitare, per quanto possibile, rumori e molestie olfattive, adottando tutte le cautele volte ad impedire la formazione degli odori;
 - rispettare le norme igienico – sanitarie;
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli addetti all'impianto.
8. Il personale addetto all'attività di gestione dei rifiuti deve essere informato del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e trattamento. Durante le operazioni gli addetti all'impianto devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) in base al rischio valutato.
9. Devono essere effettuate le verifiche prescritte e gli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari per la gestione dell'insediamento produttivo.
10. Devono essere effettuati i controlli periodici delle emissioni e dei processi produttivi secondo quanto definito nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), comunicando alla Città Metropolitana di Genova ed all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui si intende effettuare tali autocontrolli, per consentire l'eventuale presenza delle strutture tecniche di controllo.
11. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. l'Azienda è tenuta a comunicare all'Autorità competente, agli Enti territoriali e all'ARPAL le variazioni attinenti alla titolarità della gestione degli impianti e/o alla proprietà degli impianti medesimi.
12. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. e al fine di consentire l'espletamento delle attività di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, l'Azienda deve fornire tutta la necessaria assistenza per lo svolgimento di qualsiasi attività di controllo e di verifica da parte degli Enti/Agenzie preposti.
13. In caso di guasto o avaria o malfunzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni in aria o acqua le attività ad essi collegate dovranno essere sospese nel tempo tecnico più breve possibile al fine di consentire l'individuazione del guasto e il ripristino del disservizio.
14. Sul "Registro per la conduzione degli impianti", vistato dalla Città Metropolitana preventivamente all'utilizzo e già in uso presso lo stabilimento dovrà essere annotato quanto previsto dal PMC e dalle prescrizioni di comparto. Il Registro deve, in particolare, contenere le seguenti informazioni:
- data, ora e tipo degli eventuali disservizi all'impianto nel suo complesso;
 - periodi di fermata dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
 - data e ora dei campionamenti effettuati per le analisi periodiche
15. Sul registro di cui al punto precedente dovranno essere annotati anche eventuali guasti o incidenti occorsi ai sistemi di contenimento delle emissioni o altri eventi accidentali potenzialmente impattanti sull'ambiente e gli interventi di ripristino messi in atto.
16. I Registri devono essere conservati per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione ed esibiti a richiesta degli organi di controllo, unitamente ad eventuale ulteriore documentazione (certificati analitici, certificati di trasporto di acque, fanghi e liquami, etc.).
17. Entro il 31 maggio dell'anno successivo al quale si riferiscono gli autocontrolli deve essere inviata alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Genova e all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova, la relazione annuale sul Piano di Monitoraggio e Controllo. La relazione deve essere redatta secondo le modalità indicate nel PMC.
18. Tutti i dati raccolti durante l'esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo devono essere conservati dall'Azienda su idoneo supporto informatico per almeno 5 anni e messi a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti.
19. In caso di eventi o incidenti che influiscano significativamente sull'ambiente, dovrà essere data tempestiva comunicazione a Città Metropolitana di Genova, ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova, Comune di Genova e ASL 3.
20. Deve essere comunicata agli stessi Enti:
- entro e non oltre sette giorni dal ricevimento del referto analitico a seguito dei controlli effettuati, il superamento di un limite stabilito dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale; a seguire, nel minimo tempo tecnico, devono essere documentate con breve relazione scritta le cause di tale superamento e le azioni poste in essere per rientrare nei limiti previsti dall'autorizzazione;
 - nel più breve tempo possibile - a mezzo fax - l'eventuale verificarsi di emissioni accidentali in aria, acqua o suolo.
21. In caso di cessazione dell'attività l'Azienda dovrà darne comunicazione alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Genova e all'ARPAL con almeno 30 giorni di preavviso.

22. Almeno un anno prima della chiusura definitiva dell'installazione, il Gestore dovrà predisporre e trasmettere un piano di dismissione secondo le modalità indicate nel PMC.
23. Alla chiusura dell'impianto dovrà essere assicurata la messa in sicurezza del sito e degli impianti, il ripristino dei luoghi compatibilmente con la destinazione d'uso dell'area e secondo le vigenti normative in materia di bonifiche e di ripristino ambientale.
24. In merito alla chiusura definitiva dell'impianto si prescrive all'Azienda di presentare a Città Metropolitana e ARPAL, entro il 31.12.2020, un elaborato tecnico che descriva nel dettaglio la procedura di chiusura dell'impianto qualora questa non fosse una chiusura programmata ma frutto di decisione repentina e determinata da fattori produttivi, economici o di altro tipo contingenti.
25. Il serbatoio interrato del gasolio per autotrazione da 5 m³ deve essere sottoposto a prove di tenuta con le modalità indicate nel PMC. Gli esiti delle prove devono essere riportati nella relazione annuale di cui al punto 13.

2.2.Prescrizioni relative alle garanzie finanziarie

26. Entro 60 giorni dalla data del presente atto la garanzia finanziaria già stipulata a favore della Città Metropolitana di Genova mediante fideiussione e relativa al recupero di un massimo di 25 t/giorno di rifiuti non pericolosi, dovrà essere adeguata ad una entità pari ad una copertura di Euro 167.831,45, comprensiva di adeguamento ISTAT.
27. La garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova deve coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazioni delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza.
28. Il titolare della presente autorizzazione dovrà assicurarsi che la compagnia di assicurazione, presso la quale è stipulato il contratto, permanga negli elenchi delle compagnie abilitate ad operare in Italia per tutta la durata della garanzia, consultando gli elenchi messi a disposizione dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (www.ivass.it).
29. Nel caso in cui la compagnia non risulti più negli elenchi sopra indicati o nel caso in cui il contratto stipulato nel rispetto delle condizioni sopra citate dovesse interrompersi prima della scadenza dell'autorizzazione, per motivi indipendenti dalla volontà del contraente (es. fallimento compagnia di assicurazione, rescissione unilaterale del contratto, ecc.), dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova in qualità di soggetto beneficiario. Tale garanzia dovrà essere tempestivamente sostituita o compensata da un nuovo contratto: l'autorizzazione dovrà considerarsi automaticamente sospesa decorsi trenta giorni successivi al verificarsi dei casi sopra indicati, senza dilazione di termini fino a trasmissione e successiva accettazione formale da parte del soggetto beneficiario della nuova polizza fideiussoria.
30. L'entità della garanzia finanziaria potrà essere ridotta del 40% in caso di possesso per l'impianto della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 o del 50% se l'impresa è registrata ai sensi del regolamento EMAS 1221/2009/CE; l'Azienda dovrà inviare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova, ogni eventuale attestazione di certificazioni di qualità (o suo rinnovo) ottenute.
31. Ai fini di continuare ad usufruire delle detrazioni dell'importo della garanzia finanziaria di cui al punto precedente, l'Azienda dovrà mantenere le certificazioni e fornire tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova copia dei rinnovi delle certificazioni stesse.
32. Copia della garanzia finanziaria dovrà tempestivamente essere trasmessa alla Città Metropolitana di Genova.
33. Deve essere mantenuta una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività dell'impianto in oggetto.

2.3.Prescrizioni relative al monitoraggio delle acque sotterranee e dei suoli

34. Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Azienda deve eseguire il monitoraggio delle acque sotterranee almeno una volta ogni 5 anni, calcolati a far data dall'ultima campagna eseguita, con modalità che dovranno essere concordati preventivamente con la Città Metropolitana di Genova e l'ARPAL.
35. Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Azienda deve eseguire il monitoraggio dello stato di contaminazione del suolo in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito almeno una volta ogni 10 anni, calcolati a far data dall'ultima campagna eseguita, con modalità che dovranno essere concordati preventivamente con la Città Metropolitana di Genova e l'ARPAL.
36. La tempistica sopra indicata potrebbe essere oggetto di revisione a seguito dell'emanazione di specifiche indicazioni normative che intervengano prima delle suddette scadenze.
37. La data di effettuazione dei campionamenti dovrà essere comunicata a Città Metropolitana di Genova, ARPAL e Comune di Campomorone con almeno 15 gg di anticipo. I risultati dei controlli analitici devono essere allegati alla relazione annuale sul Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).

2.4.Emissioni in atmosfera

2.4.A.Quadro dei limiti

38. L'Azienda deve rispettare per le emissioni in atmosfera i limiti di cui alla tabella seguente, riferiti a 0°C ed a 1013 hPa:

	Origine	Portata Nm ³ /h	Inquinanti	
E1	Forno fusorio + scorificazione	20.000	Polveri Zn PCDD/PCDF TVOC HCl	5 mg/Nm ³ 5 mg/Nm ³ 0,01 ng/Nm ³ I-TEQ 20 mg/Nm ³ 1,5 mg/Nm ³
E4	Forno fusorio	13.500		
E6bis	Nuovo forno fusorio	30.000		
E8bis	vibrovaglio	15.500	Polveri Zn	5 mg/Nm ³ 5 mg/Nm ³

2.4.B.Quadro dei monitoraggi

39. L'Azienda dovrà sottoporre le emissioni E1, E4, E6bis ed E8bis a verifica analitica discontinua mediante rilevamento sperimentale per la determinazione dei parametri di seguito indicati:

	Inquinanti
E1	Polveri Zn PCDD/PCDF TVOC HCl
E4	
E6bis	
E8bis	Polveri Zn

40. I controlli analitici devono essere eseguiti con le modalità e frequenze riportate nel PMC allegato al presente provvedimento.

41. Per ciascuna delle emissioni devono essere effettuati almeno tre campionamenti nelle condizioni di esercizio le più gravose possibili.

2.4.C.Quadro delle prescrizioni

42. L'Azienda deve mantenere regolarmente in funzione tutti gli impianti di captazione e di abbattimento durante lo svolgimento delle varie attività produttive alle quali sono asserviti gli impianti stessi.

43. L'Azienda deve verificare i presidi ambientali (integrità funzionale e strutturale dei filtri a manica) e di sicurezza (valvola aria falsa con relativo attuatore) e il sistema di ventilazione per aspirazione fumi dal forno n.2, presenti sulla linea, compresi i sensori di controllo temperatura.

44. Durante l'operatività delle linee dovranno essere registrate, per un periodo di sette giorni, sul PLC che controlla il processo, la temperatura del bagno di fusione e la portata di aspirazione dei fumi calcolata attraverso la perdita di carico sui filtri a maniche:

- a partire da dicembre 2020 per il forno n.2
- a partire da giugno 2021 per i forni n.1 e n. 3.

45. La portata di aspirazione deve essere tale da minimizzare sia il trascinamento di globuli di scoria incandescente ai filtri, riducendone così il rischio di incendio, sia l'esposizione in ambiente di lavoro a sostanze tossiche tipiche del ciclo di lavorazione, mantenendo adeguata depressione nella cappa aspirante.

46. Gli impianti devono essere gestiti in modo da minimizzare, per quanto tecnicamente possibile, le emissioni diffuse di polveri.

47. Le analisi di cui al quadro 2.4.B devono essere eseguite da tecnico abilitato e nei referti devono essere riportate le modalità di campionamento nonché i metodi analitici utilizzati.

48. La scadenza per l'effettuazione dei controlli analitici è fissata al 31 dicembre di ogni anno.

49. L'Azienda deve comunicare alla CM di Genova e all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di effettuazione dei controlli suddetti.

50. Gli esiti delle verifiche analitiche annuali devono essere accompagnati da una relazione riportante anche informazioni circa la tipologia e le percentuali in peso dei materiali avviati a fusione in occasione di ogni singolo campionamento.

51. I referti dei controlli analitici devono essere conservati dall'Azienda per almeno 5 anni e messi a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti.

52. Al fine di mantenere in perfetta efficienza i dispositivi di abbattimento, i filtri a maniche devono essere sottoposti a manutenzione periodica secondo le modalità e le frequenze individuate nel PMC.

53. Sul "Registro di conduzione degli impianti" devono essere registrati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché eventuali guasti o disservizi.

54. In caso di disservizio degli impianti di abbattimento si dovrà procedere alla fermata delle lavorazioni a monte nei tempi tecnici indicati nelle premesse (fusione 5÷6 ore, vibrovaglio immediata) e non potrà essere ripresa fino al ripristino della funzionalità degli impianti di abbattimento stessi.
55. I disservizi di cui sopra dovranno essere comunicati alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova entro e non oltre le successive 8 ore lavorative.

2.4.D.Piano di gestione degli odori

56. Il Gestore dovrà predisporre un "Piano di gestione degli odori", che dovrà essere valutato nei suoi diversi aspetti, approvato e successivamente attuato secondo le modalità previste dal PMC. In particolare, dovrà essere presentata a AC e ARPAL, entro quattro mesi dalla data di emanazione del presente atto, una proposta relativa alle modalità di attuazione della parte 1 "caratterizzazione dell'odore e dell'impatto dell'impianto sui recettori sensibili". Il Gestore, entro sei mesi dall'approvazione, dovrà mettere in atto quanto proposto e trasmettere ad AC e ARPAL una relazione contenente gli esiti della caratterizzazione dell'odore e dell'impatto dell'impianto sui recettori sensibili e una proposta relativa alle parti 2 "misure di prevenzione e riduzione", 3 "piano di monitoraggio" e 4 "protocollo di risposta" del piano di gestione degli odori.

2.4.E. Collaudo analitico delle emissioni di nuovi impianti

57. Almeno 15 giorni prima della messa in esercizio di nuovi impianti originanti emissioni in atmosfera, l'Azienda dovrà darne comunicazione alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Genova e all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova.
58. I nuovi impianti dovranno essere messi a regime entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio. La data di messa a regime dovrà essere comunicata alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Genova e all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova.
59. E' facoltà del Gestore, in caso di problemi tecnici o di avarie o di altre motivazioni di carattere tecnico, chiedere all'Autorità Competente, motivando adeguatamente, una proroga per la fase di messa a regime degli impianti da sottoporre a collaudo.
60. L'azienda dovrà procedere, nei 15 giorni successivi alla data di messa a regime, al collaudo analitico delle eventuali emissioni in atmosfera originate dai nuovi impianti.
61. L'Azienda dovrà trasmettere i referti analitici del collaudo alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Genova, all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova e alla ASL 3 "Genovese", entro 30 giorni dalla data di esecuzione del collaudo stesso.
62. La Città Metropolitana di Genova si riserva, sulla base degli esiti dei collaudi, di fissare eventuali ulteriori prescrizioni per le emissioni in esame, procedendo all'aggiornamento del provvedimento di autorizzazione.

2.5.Produzione e gestione dei rifiuti

2.5.A.Quadro dei rifiuti prodotti

63. I rifiuti prodotti nell'ambito del ciclo produttivo devono essere gestiti conformemente alle modalità indicate nella tabella seguente (per la posizione degli stoccaggi fare riferimento alla sigla e planimetria allegata):

Sigla	Codice	Descrizione	Modalità di stoccaggio	Destinazione (recupero/smaltimento)
R1	100504	Altre polveri e particolato*	Capannone A 30 big bags da 1 m ³	R13
	100505*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	Capannone A 30 big bags da 1 m ³	
R2	100511	Scorie e schiumature	Zona deposito sotto strada cassone metallico da 5 m ³ / big bags	R13
R3	170405	Ferro e acciaio	Di fronte al capannone G cassone scarrabile coperto da 20 m ³	R13
R4	130205*	Scarti di olio minerale	Garage F in fusti su bacino 500 l	R13
R5	200304	Fanghi delle fosse settiche	Davanti uffici 2.000 l	D8

R6	150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	Zona deposito sotto strada in sacchi 2 m ³	D1
R7	191303	Metalli non ferrosi	Capannone G cassoni metallici 80 m ³	R13
R8	150103	Imballaggi in legno	Zona deposito sotto strada in cumulo 10 m ³	R13
R9	170404	Zinco	Capannone A in cumulo 20 m ³	R13
R10	170904	Rifiuti misti dell'attività di demolizione	Zona deposito sotto strada in cassoni metallici 5 m ³	R13
R11	130802	Olio emulsionato	Vasca di contenimento sotto macchina in capannone E	R13

* Non prodotte dalle operazioni di abbattimento dei fumi dei forni fusori

2.5.B.Quadro delle prescrizioni

64. Il tempo massimo di stoccaggio per i rifiuti indicati nella tabella di cui al punto 62 è fissato in 12 mesi dalla data di presa in carico sul registro di carico e scarico rifiuti.
65. La gestione di rifiuti non compresi tra le tipologie elencate nella tabella di cui al punto 62 dovrà avvenire in regime di "deposito temporaneo" nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
66. I siti di stoccaggio e i contenitori utilizzati per il deposito dei rifiuti, devono essere individuati con opportuni dispositivi (cartelli, etichette, targhe, segnaletica orizzontale ecc.) ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi con i relativi CER.
67. I vari recipienti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere provvisti sia di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di carico, scarico e movimentazione.
68. Le aree di stoccaggio dei rifiuti prodotti devono essere distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti da recuperare nell'ambito del ciclo produttivo e da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime non rifiuto.
69. Lo stoccaggio deve essere eseguito tenendo adeguatamente separate le diverse tipologie di rifiuto e in modo tale da consentire una facile ispezionabilità ed una sicura movimentazione.
70. Tutti i rifiuti pericolosi devono essere stoccati al coperto su basamenti impermeabilizzati.
71. L'eventuale stoccaggio dei rifiuti in aree esterne deve avvenire in modo tale da impedirne il dilavamento e la dispersione degli stessi a causa degli agenti atmosferici. Lo stoccaggio in cumuli deve avvenire su basamenti impermeabilizzati che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante utilizzando dispositivi anche mobili per la copertura dei rifiuti stessi. Nel caso di utilizzo di cassoni scarrabili deve essere previsto l'impiego di dispositivi di copertura anche mobili. La copertura potrebbe non essere necessaria per i soli rifiuti solidi non soggetti a rilasci di contaminanti né a fenomeni di dispersione o di alterazione da parte degli agenti atmosferici (es. imballaggi in legno puliti).
72. I piazzali devono essere mantenuti sgombri da rifiuti al di fuori delle aree adibite allo stoccaggio degli stessi.
73. I rifiuti potranno sostare sul piazzale esterno al di fuori delle aree adibite allo stoccaggio solamente per il tempo tecnico necessario allo scarico e al trasferimento ai siti di stoccaggio dedicati.
74. Deve essere mantenuta integra l'impermeabilizzazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti.
75. Per quanto riguarda la gestione di eventuali sottoprodotti l'Azienda ha l'onere di documentare e dimostrare in fase di controllo la sussistenza di tutti i presupposti per legittimare l'esenzione dalla normativa vigente in materia di rifiuti conformemente a quanto indicato all'art. 184-bis del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..
76. A seguito di operazioni di manutenzione degli impianti, l'Azienda deve assicurare la distinzione tra le parti di impianto riutilizzabili nel ciclo produttivo e quelle che devono essere gestite come rifiuti. I

macchinari non più idonei a soddisfare i bisogni cui essi erano originariamente destinati, pur se non ancora privi di valore economico, rientrano nella disciplina dei rifiuti.

77. Per quanto riguarda eventuali stoccaggi di oli usati devono essere rispettate le condizioni previste dal Regolamento di cui al D.M. 392/96 e s.m.i. quindi con un volume massimo di 500 litri, salvo adeguamento dello stoccaggio ai requisiti previsti all'All. C dello stesso Regolamento. In tale situazione dovrà essere comunque data comunicazione preventiva alla Provincia per le opportune valutazioni.
78. Modifiche alla gestione sopra citata dei siti di stoccaggio dovranno essere preventivamente comunicate alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova allegando le nuove posizioni su planimetria, per le opportune valutazioni.
79. Devono essere previsti controlli analitici di classificazione per i rifiuti prodotti identificati con codice a specchio, secondo le frequenze e le modalità riportate nel PMC.

2.5.C.Recupero dei rifiuti

80. Nell'ambito del ciclo produttivo possono essere recuperate le seguenti tipologie di rifiuti:

- CER 101003 scorie di fusione
- CER 120103 limatura e trucioli di materiale non ferroso
- CER 120104 polveri e particolato di materiale non ferroso
- CER 120199 rifiuti non specificati altrimenti da lavorazioni e trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli
- CER 170402 alluminio
- CER 170404 zinco
- CER 170407 metalli misti
- CER 191203 metalli non ferrosi da trattamento meccanico dei rifiuti non specificato altrimenti
- CER 100501 scorie della produzione primaria e secondaria

81. I rifiuti in ingresso devono essere sottoposti ai controlli previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo nonché alla “Procedura di accettazione” predisposta dall'Azienda.
82. I rifiuti in ingresso devono essere sottoposti a verifica da parte di un operatore “qualificato” (come richiesto dai regolamenti europei e come certificato dal sistema di qualità di cui è dotata l'Azienda) che effettua una ispezione visiva del materiale per la verifica del rispetto dei requisiti della scheda di omologa e che compila una scheda di accettazione.
83. I rifiuti avviati a fusione devono essere sempre sottoposti a operazioni di cernita al fine di minimizzare il contenuto di materiali estranei quali plastica, gomma, oli, vernici, etc..
84. A valle delle operazioni di cernita deve essere compilato, su base giornaliera, il documento “Bolla di lavorazione” ove sia riportato, per ogni cassone contenente il rottame cernito: il numero proprio del cassone, la tipologia del rottame, il peso del cassone nonché una stima della presenza dei seguenti componenti estranei: oli e grassi, inerti, plastiche, percentuale pezzi verniciati, dimensioni media dei pezzi e polveri
85. Annualmente, e comunque in caso di variazione del ciclo produttivo che ha originato il rifiuto, deve essere eseguita una analisi merceologica su un campione rappresentativo dei rifiuti avviati a recupero, per singola tipologia di CER e per produttore, per la determinazione del contenuto in peso delle singole frazioni estranee (plastica, gomma, vernici, olio, etc).
86. Le analisi merceologiche di cui al punto precedente devono essere eseguite entro il 30.06 e il 31.12 di ogni anno e gli esiti devono essere inseriti nella relazione annuale relativa al Piano di Monitoraggio e Controllo.
87. L'Azienda deve istituire, per ogni tipologia di rifiuto da avviare a fusione, una “scheda di omologa” che dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: anagrafica del produttore del rifiuto, codice CER del rifiuto, attività che lo ha originato il rifiuto, caratteristiche merceologiche, tipologia e percentuale in peso degli eventuali materiali estranei presenti, caratterizzazione analitica, modalità di conferimento.
88. I rifiuti costituiti da rottami metallici e RAEE devono essere sottoposti a controllo radiometrico secondo le modalità di seguito riportate:
 - il controllo radiometrico deve essere eseguito da personale appositamente formato, preferibilmente da un Esperto Qualificato (E.Q.) almeno di secondo grado;
 - lo strumento di misura di radiazioni ionizzanti deve essere tarato presso un centro S.I.T. con frequenza almeno triennale;
 - deve essere predisposto preventivamente da un E.Q. almeno di secondo grado un piano di intervento da attuarsi in caso di rilevamento di livelli anomali, comprensivo di norme di radioprotezione;
 - il personale deve essere reso edotto e formato dal punto di vista radioprotezionistico da un E.Q. almeno di secondo grado, in relazione all'eventuale ritrovamento di materie radioattive;

- in caso di rilevamento di livelli anomali deve essere immediatamente informata l'autorità P.S. più vicina (art. 25 D.Lgs. 230/95 e s.m.i.). Inoltre deve essere data comunicazione ai competenti organi del S.S.N., al Comando Provinciale dei VVFF, alla Direzione Provinciale del Lavoro e ad ARPAL;
 - le operazioni conseguenti il rilevamento di livelli anomali dovranno essere eseguite sotto la supervisione di un E.Q. di almeno secondo grado con apposito incarico, che curerà la sorveglianza fisica della radioprotezione;
 - il controllo radiometrico sui carichi dovrà essere eseguito in un'area appositamente individuata, tale per cui, in caso di successivo rilevamento radiometrico di livelli anomali, il carico non debba essere necessariamente spostato;
 - il controllo radiometrico deve essere eseguito immediatamente all'arrivo del carico;
 - deve essere compilato un registro delle rilevazioni indicante almeno: data, ora, dati identificativi del carico atti alla ricostruzione della provenienza, esito delle misure, valore delle misure di fondo ambientale.
89. I rifiuti messi in riserva devono essere avviati alle operazioni di recupero entro 1 anno dalla ricezione.
90. Deve essere distinto il settore per il conferimento dei rifiuti da quello di messa in riserva. La superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita.
91. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato in modo tale da non modificarne le caratteristiche e comprometterne il successivo recupero.

2.5.D.Tracciabilità

92. L'Azienda deve applicare una procedura di gestione dei rifiuti in grado di garantire sia la tracciabilità dei rifiuti in ingresso che di quelli prodotti.

2.5.E.Prescrizioni sui rifiuti in uscita dall'impianto

93. I rifiuti prodotti devono essere sottoposti a controllo analitico con le modalità indicate nel PMC I referti analitici devono essere conservati dall'Azienda per almeno 5 anni dalla data di emissione e messi a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti.
94. I rifiuti prodotti devono essere inviati ad impianti di recupero o smaltimento debitamente autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. A tal fine l'Azienda è tenuta, ogni qual volta si avvalga di terzi per operazioni di smaltimento e/o recupero successive allo stoccaggio e/o al trattamento dei rifiuti, ad accertarsi che questi siano in possesso dei necessari titoli autorizzativi (autorizzazioni e iscrizioni), richiedendo copia della relativa documentazione.
95. Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attività di recupero e di riutilizzo previa bonifica da realizzarsi secondo modalità codificate e volte alla tutela ambientale e sanitaria per l'operatore.

2.6.Scarichi idrici

2.6.1.Gestione acque meteoriche area distributore carburante

96. A valle dell'impianto di depurazione e prima della confluenza della tubazione di scarico con la rete esistente delle acque di tipo civile, deve essere presente un pozzetto di campionamento per il prelievo dei campioni fiscali. Tale pozzetto deve contenere una quantità di acqua (5-8 litri) tale da consentire il campionamento anche in caso di scarico non attivo.
97. L'impianto deve essere sottoposto a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature devono essere tenute sempre in perfetta efficienza così come indicato nel "disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione" di cui al punto 3 dell'Allegato A del R.R. 10 luglio 2009 n.4.
98. La prima camera di decantazione di decantazione deve essere periodicamente pulita mediante asportazione dei fanghi depositati sul fondo, mentre il filtro a coalescenza deve essere saltuariamente sottoposto ad operazione di lavaggio al fine di garantire sempre una buona efficienza dello stesso.
99. Le pendenze di scorrimento delle superfici impermeabili devono essere tali da garantire il regolare deflusso delle acque ai sistemi di raccolta e convogliamento (caditoie grigliate, pozzetto di contenimento, ecc.).
100. L'intera rete di captazione e raccolta delle acque reflue (canalette, pozzetto, etc..) deve essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente.
101. La superficie delle aree esposte ad inquinamento deve essere mantenuta in buono stato di manutenzione, priva di crepe, fessurazioni, buche, etc., al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque contaminate.
102. L'area interessata dal rifornimento dei mezzi deve essere periodicamente sottoposta ad operazione di pulizia mediante spazzamento manuale e/o automatico.
103. I valori limite di emissione non possono essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo.

104. L'Azienda deve provvedere all'esecuzione di analisi di controllo allo scarico secondo le modalità riportate nel PMC. Le analisi devono essere eseguite su campioni medi compositi sulle tre ore con metodiche IRSA-CNR. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento. I risultati analitici devono essere trasmesse alla Città Metropolitana tempestivamente. Le analisi devono essere eseguite da Tecnico abilitato, il quale deve indicare nel referto l'appartenenza al proprio Ordine Professionale e i metodi analitici utilizzati. I risultati devono essere corredati da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, delle modalità di campionamento, delle modalità di conservazione del campione. Il campionamento deve essere effettuato dal personale del laboratorio che effettua le analisi.
105. L'Azienda deve predisporre un protocollo operativo contenente le operazioni di prevenzione e di gestione contenente le informazioni di cui al punto 3 dell'Allegato A al R.R. 10 luglio 2009 n. 4.
106. Non è consentito lo scarico di acque provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nella presente autorizzazione. L'eventuale necessità di trattare e/o raccogliere acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata all'Amministrazione della CM di Genova. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale del sistema di regimazione e raccolta delle acque reflue o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a gestione, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento vigente.
107. Devono essere resi accessibili gli impianti di trattamento e gli scarichi per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii..
108. Il titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 11, punto 5, della L.R. 16 agosto 1995, n. 43, deve tenere un quaderno di registrazione dei dati e di manutenzione contenenti le seguenti informazioni:
- data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso;
 - periodo di fermata dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
 - manutenzioni ordinarie e straordinarie all'impianto trattamento reflui;
 - data e ora di attivazione e disattivazione nel caso di scarichi non continui;
 - data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;
 - quanto indicato espressamente nella parte prescrittiva del presente provvedimento.
- Tale quaderno deve essere conservato dovrà essere esibito a richiesta della Città Metropolitana e delle strutture tecniche di cui all'art. 5 della L.R. 43/95, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.

2.7.Emissioni sonore

2.7.A.Quadro dei limiti

109. L'azienda è tenuta al rispetto dei valori limite genericamente definiti, ai sensi della normativa di settore (L. 447/95 e dal D.P.C.M. 14.11.1997), per tutto il territorio in cui è insediato lo stabilimento e aree circostanti. In relazione ai limiti di zona (per l'ambiente esterno) introdotti con la classificazione acustica comunale del Comune di Genova, è da considerarsi, ai fini della presente autorizzazione, quella vigente al momento del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

2.7.B.Quadro dei monitoraggi

110. Le emissioni sonore dello stabilimento devono essere sottoposte a monitoraggio secondo le modalità riportate nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

2.7.C.Quadro delle prescrizioni

111. Le misure di livello acustico, effettuate da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi della L. 447/1995, devono essere condotte conformemente a quanto stabilito nel Piano di Monitoraggio per quanto riguarda sia i siti di misura sia la frequenza di monitoraggio, fatte salve necessità di monitoraggio a seguito di eventuali modifiche impiantistiche rilevanti o successivamente ad eventuali interventi di mitigazione.
112. Per l'esecuzione delle misure dei livelli di immissione e di emissione i riferimenti tecnici principali sono costituiti dal D.M. 16.03.1998 e dalla norma UNI 10855 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni.
113. I risultati di rilievi fonometrici ed eventuali elaborazioni degli stessi devono essere corredati dalla valutazione dell'incertezza dei dati stessi; per la valutazione dell'incertezza i riferimenti tecnici sono dati primariamente dalle norme UNI/TR 11326 e UNI CEI ENV 13500 e loro eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni, secondariamente dalla letteratura tecnico-scientifica di settore.
114. Qualora vengano utilizzati anche modelli numerici per la stima della rumorosità ambientale, dovrà essere descritto il modello utilizzato e verificata la applicabilità dello stesso al contesto esaminato. Il modello, se utilizzato quale strumento diagnostico, dovrà essere calibrato in accordo con le procedure

definite dalla norma UNI 11143 ed eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni, secondariamente si potrà fare riferimento alla letteratura tecnico-scientifica di settore.

115. In ogni caso, i risultati delle elaborazioni modellistiche di cui al punto precedente devono essere corredati dalla stima dell'incertezza degli stessi, facendo riferimento alle norme UNI/TR 11326 e UNI CEI ENV 13500 e loro eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni e, secondariamente, alla letteratura tecnico-scientifica di settore.
116. L'azienda deve trasmettere i risultati del monitoraggio alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova conformemente a quanto stabilito nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
117. Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria, devono essere attuate privilegiando, se possibile, interventi che portino ad una riduzione dell'emissione sonora complessiva dallo stabilimento e comunque verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione emissiva preesistente.
118. Qualora i livelli sonori, rilevati durante le campagne di misura di cui al punto 1, facciano riscontrare superamenti di limiti stabiliti dalla classificazione acustica, l'Azienda dovrà tempestivamente segnalare la situazione agli Enti preposti, ai sensi della L. 447/1995 e della L.R. 12/1998, all'ARPAL ed alla Città Metropolitana di Genova, quale Autorità Competente all'AIA ai sensi della vigente normativa; inoltre l'Azienda dovrà elaborare e trasmettere agli stessi Enti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti dalla Classificazione Acustica.

2.7.D.Procedura di gestione di esposti/eventi anomali

119. Il Gestore deve predisporre una procedura di gestione di eventuali esposti/eventi anomali riguardanti problematiche acustiche, che preveda almeno l'analisi dell'evento, l'individuazione delle sorgenti, la ricerca delle cause e di eventuali migliorie impiantistiche/ manutentive per prevenire la problematica riscontrata; al perdurare di disagi di natura acustica, il Gestore dovrà predisporre il Piano di Gestione dei rumori conformemente a quanto disposto dalla BAT 22 e da eventuali prescrizioni regionali in merito.

2.8.Energia

2.8.A.Quadro delle prescrizioni

120. Nell'ambito della relazione annuale di cui al punto 15 deve essere incluso il monitoraggio dei consumi di energia elettrica e di metano quali indicatori chiave di prestazione energetica.
121. Nella medesima relazione devono essere riportati eventuali miglioramenti della prestazione energetica quali:
 - lo sviluppo di efficienti piani di consumo energetico;
 - analisi energetica dei processi e delle fasi dei processi ed identificazione degli interventi che possano apportare un miglioramento dell'efficienza energetica del ciclo produttivo;
 - introduzione di un sistema di gestione per l'efficienza energetica.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON P.D. N. 4539 DEL 09.10.2013 E SS.MM.II. PER L'INSEDIAMENTO SITO IN VIA DELLE FABBRICHE, 2B, GENOVA. GESTORE: S. ERASMO ZINKAL S.R.L., RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES, TITOLO III-BIS, PARTE SECONDA DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II..REGISTRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 4.575,00

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

☐ Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

☐ Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

☒ Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

☒ VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENT RAT A	3010002	0	3001628	+	2.575,00					445	2020		
Note:													
ENT RAT A	3010002	0	3001628	+	2.000,00					1329	2019		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	4.575,00								
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 31/08/2020



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 1560 del 26/08/2020

UFFICIO
Servizio Tutela ambientale
Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON P.D. N. 4539 DEL 09.10.2013 E SS.MM.II. PER L'INSEDIAMENTO SITO IN VIA DELLE FABBRICHE, 2B, GENOVA. GESTORE: S. ERASMO ZINKAL S.R.L., RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES, TITOLO III-BIS, PARTE SECONDA DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II..REGISTRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 4.575,00.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 31/08/2020 al 15/09/2020 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 24/09/2020

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(GAMBINO FRANCESCO)
con firma digitale